



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

AREA 3

ORDINANZA

N. 21 DEL 30-11-2023

Oggetto: Eliminazione fattori di rischio per prevenzione di caduta alberi e/o rami, a seguito di precipitazioni nevose, in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Bari-Lecce.

VISTA la richiesta di emissione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000e s.m.i., pervenuta al Comune di San Pietro Vernotico in data 21.11.2023 al Prot. n. 28389, da parte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., diretta ad obbligare i privati confinanti con la sede ferroviaria a provvedere al taglio dei rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario;

CONSIDERATA la motivazione per cui viene richiesta da parte di Rete Ferroviaria Italiana l'emissione della presente Ordinanza e in particolare: *".... la presenza di vegetazione arborea lungo le linee ferroviarie rappresenta un potenziale pericolo per l'alta probabilità di caduta alberi e/o rami per l'eventuale sovraccarico dovuto a precipitazioni di carattere nevoso"*;

VISTA la nota della Prefettura di Brindisi del 27.11.2023, acquisita agli atti dell'Ente in data 28.11.2023 al Prot. n. 28940, la quale avalla la richiesta formulata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. e raccomanda la sollecita emissione del provvedimento richiesto;

VISTI gli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", che testualmente recitano:
Art. 52- Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale

distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36. Art. 55 - I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

RITENUTO necessario procedere alla regolarizzazione delle situazioni non conformi alla normativa di cui sopra e potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità;

VISTO il D.P.R. 11.07.1980 n. 753 e s.m.i.;

VISTO l'art.54 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

ORDINA

a tutti proprietari di terreni ricadenti nel territorio del Comune di San Pietro Vernotico e limitrofi alla sede ferroviaria della linea Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. Bari-Lecce:

- di non far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.
- che gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
- che i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non siano destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
- di provvedere, in generale, a tagliare i rami e gli alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario, adeguandosi alle disposizioni di cui agli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente eseguibile e resti valida fino a diverse disposizioni o mutamento dei vigenti riferimenti normativi;
- che, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dagli artt. 38 e 63 del D.P.R. 753/1980, fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del C.P.;
- che copia del presente provvedimento venga trasmesso, ai fini del controllo e della vigilanza del rispetto dell'obbligo, a:
 - Comando Polizia Locale – pec: polizia.locale@spv.br.it;
 - Comando Stazione Carabinieri di S. Pietro V.co – pec: tbr29218@pec.carabinieri.it;
 - Comando Compagnia Guardia di Finanza di S. Pietro V.co – pec: br1270000p@pec.gdf.it;
 - Comando Regionale Carabinieri Forestale di Bari – pec: fba44074@pec.carabinieri.it
- che copia del presente provvedimento venga trasmesso per conoscenza a:
 - Rete Ferroviaria Italiana Spa – Vice Direzione Generale Network Management

- Infrastrutture - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bari – Unità Territoriale Bari –
Piazza A. Moro – Bari PEC: rfi-dpr-dtp.ba.utbari@pec.rfi.it;
- Alla Prefettura di Brindisi – Piazza S. Teresa – 72100 Brindisi PEC:
protocollo.prefbr@pec.interno.it

DISPONE

- l'affissione della presente Ordinanza all'albo pretorio e la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di San Pietro Vernotico;

AVVERTE

- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare quanto disposto nella presente ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al TAR di Lecce, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione.

LA SINDACA
F.to Maria Lucia ARGENTIERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 2159

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Della suddetta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.spv.br.it per restarvi 15 giorni consecutivi dal 01-12-2023 al 16-12-2023 ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

San Pietro Vernotico, 01-12-2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro Vernotico, 01-12-2023
